

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 giugno 2022, n. 196

VAS-1882 - REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano denominato: "RICHIESTA DI SUDDIVISIONE DELLA MAGLIA - Bs.bd/16 del P.U.G. del Comune di Trani, contrada "Alberolongo" in due SubComparti; SubMaglia Bs.bd/16A e SubMaglia Bs.bd/16B." Autorità procedente: Comune di Trani (BT).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica*" conferita all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 02/05/2022 il Comune Trani – Ufficio Tecnico Comunale - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DET FORMALIZZ,BSBD-16 de_a04_19046 (Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale);
 - Asseverazione Tecnici (Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS);
 - Relazione Tecnica tavn1 (Elaborati del piano urbanistico comunale);
 - tavola n2 (Elaborati del piano urbanistico comunale);
 - tavola n3 (Elaborati del piano urbanistico comunale);
 - tavola n4 (Elaborati del piano urbanistico comunale);
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Trani– Ufficio Tecnico Comunale provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4: *“VI: “modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;*
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 02/05/2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (<https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r.r-18-2013#mains>) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/02/05/2022/0005673, con cui comunicava al Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 05/05/2022 inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/05/05/2022/0005960, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- *“la città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n. 20/2001, con propria deliberazione n. 8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge ed a seguito di pubblicazione sul B.U.R.P in data 7 maggio 2009;”* (Cfr: DET FORMALIZZ,BSBD-16 de_a04_19046);
- *“con istanza acquisita al protocollo generale del Comune Trani [...], i proprietari proponenti hanno inoltrato la richiesta di suddivisione della Maglia di cui all'oggetto in due in due subcomparti; SubMaglia Bs.bd/16A e SubMaglia Bs.bd/16B (ex art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e s.m.i.);”* (Cfr: DET FORMALIZZ,BSBD-16 de_a04_19046);
- *“La maglia interessata dell'intervento in oggetto è ubicata [...], alla contrada “Alberolongo”, in angolo tra le vie Andrea Gusmai e Raffaello Piracci. È inserita, quale comparto edificatorio, con la denominazione*

- di Maglia Bs.bd/16, nella "zona di completamento speciale a bassa densità" prevista dal vigente Piano Urbanistico Generale, regolata dall'art. 6.04.3 delle N.T.A.." (Cfr: Relazione Tecnica tavn1);
- "La proposta di progetto consiste nella suddivisione in due subcomparti della Maglia in oggetto, denominate subMaglia Bs.bd/16.A e subMaglia Bs.bd/16.B (d'ora in avanti anche subcomparto A e subcomparto B)." (Cfr: Relazione Tecnica tavn1);
 - "il subcomparto A rappresenta, in termini di superficie, una percentuale del 23,70 % del totale, pari a complessivi mq 4.506, comprendenti la porzione di mq 138 della viabilità comunale preesistente [...]. La superficie volumettabile è pertanto pari a mq 4.368, a cui applicando l'indice territoriale di zona pari a mc/mq 0,40, afferisce un volume realizzabile di mc 1.747,20;" (Cfr: Relazione Tecnica tavn1);
 - "il subcomparto B rappresenta, in termini di superficie, una percentuale del 76,30 % del totale, pari a complessivi mq 14.508, comprendenti la porzione di mq 424 della viabilità comunale preesistente improduttiva di volumetria. La superficie volumettabile è pertanto pari a mq 14.084, a cui applicando l'indice territoriale di zona pari a mc/mq 0,40, afferisce un volume realizzabile di mc 5.633,60" (Cfr: Relazione Tecnica tavn1);
 - "il progetto di suddivisione della Maglia in oggetto appare pienamente rispettoso dei canoni e dei principi ispiratori della norma richiamata [...], in quanto:
 - è totalmente conforme alle previsioni del vigente P.U.G.;
 - grava equamente sui due subcomparti (rectius in eccedenza sulla subMaglia A) quanto a carico delle aree pubbliche su quelle private;
 - grava con altrettanto equilibrio sull'impegno finanziario di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
 - dota ciascuno dei due subcomparti delle aree a standards urbanistici ex DM 1444/68/N.T.A. P.U.G. parametrate al numero di abitanti da insediare;
 - assicura la piena funzionalità di ciascuno dei due subcomparti." (Cfr: Relazione Tecnica tavn1);
 - "[...] la modifica di perimetrazione con la divisione del Comparto Bs.bd/16 in due subcomparti denominati subMaglia Bs.bd/16.A e subMaglia Bs.bd/16.B non comporta incremento dell'indice di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, in quanto lo studio degli stessi sarà comunque disciplinato da P.U.E.;" (Cfr: Asseverazione Tecnici);

VERIFICATO in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante urbanistica sopra descritta soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento in parola, in quanto:

- essa consiste nella suddivisione della "Maglia Bs.bd/16" del PRG vigente, in due sub compartimenti denominati "subMaglia Bs.bd/16.A" e "subMaglia Bs.bd/16.B". Detta suddivisione non produce incremento degli indici di fabbricabilità, come si evince dal confronto tra la tabella 2 "Ripartizione Volumi", nella quale sono determinati i volumi massimi realizzabili nell'intera Maglia Bs.bd/16 secondo i parametri previsti dal PRG, e la tabella 2a "Ripartizione Volumi SubMaglia Bs.bd/16.A" e tabella 2b "Ripartizione Volumi SubMaglia Bs.bd/16.B", nelle quali sono computati i volumi realizzabili nei due Sub compartimenti (A-B). Dal confronto delle predette tabelle, presenti nell'allegato "Relazione Tecnica tavn1", si rileva che il volume massimo consentito dell'intera "Maglia Bs.bd/16" risulta distribuito equamente tra i due Sub compartimenti non generando incremento degli indici di fabbricabilità;
- non comporta riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi" come rilevabile dal confronto tra la tabella 3 "Destinazione Aree", relativa all'intera "Maglia Bs.bd/16" e le tabelle 3a "Destinazione Aree SubMaglia Bs.bd/16.A" e tabella 3b "Destinazione Aree SubMaglia Bs.bd/16.B", relative ai Sub compartimenti, riportate nell'allegato "Relazione Tecnica tavn1".

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica

per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di adozione e/o approvazione della variante;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano "RICHIESTA DI SUDDIVISIONE DELLA MAGLIA - Bs.bd/16 del P.U.G. del Comune di Trani, contrada "Alberolongo" in due SubComparti; SubMaglia Bs.bd/16A e SubMaglia Bs.bd/16B.", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano "**RICHIESTA DI SUDDIVISIONE DELLA MAGLIA - Bs.bd/16 del P.U.G. del Comune di Trani, contrada "Alberolongo" in due SubComparti; SubMaglia Bs.bd/16A e SubMaglia Bs.bd/16B.**" demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento finale di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano "**RICHIESTA DI SUDDIVISIONE DELLA MAGLIA - Bs.bd/16 del P.U.G. del Comune di Trani, contrada "Alberolongo" in due SubComparti; SubMaglia Bs.bd/16A e SubMaglia Bs.bd/16B.**" pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante stessa, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune Trani – Ufficio Tecnico Comunale, a cura di questa Sezione;

- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale (<https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r-r-18-2013#mains>), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii..
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)